

Legge regionale 21 aprile 2017 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006.

Art. 11

(Finalità e principi generali)

1. Per garantire l'economicità, l'efficacia e la semplificazione dell'azione amministrativa finalizzata al rilascio dei provvedimenti di concessione e autorizzazione di beni del demanio marittimo regionale di cui all'articolo 2, la Regione è autorizzata, nel rispetto della presente legge, a delegare ai Comuni territorialmente competenti le funzioni amministrative di cui all'articolo 5, comma 2.

(1)

Note:

1 Parole soppresse al comma 1 da art. 11, comma 2, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.